



# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto - Personale

Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento

Prot. n. 116/61 146.61  
Ann. I

00187 Roma, 11 GEN. 2007

PCC: CV Gallinelli tel. 2 3320  
primo.cestovog@cmd.difesa.it

OGGETTO: L. 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Inapplicabilità alle F.A. delle norme relative alla "stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato".



MINISTERO DELLA DIFESA  
Ufficio Legislativo

ROMA

E. p.c.

MINISTERO DELLA DIFESA  
Ufficio di Gabinetto

ROMA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI

ROMA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE

ROMA

1. Si richiede l'urgente parere di codesto Ufficio Legislativo in merito all'interpretazione delle norme in tema di "stabilizzazione" del personale in servizio a tempo determinato introdotta dalla legge in oggetto ed in particolare di quelle di cui ai commi 417, 519 e 526 dell'articolo 1 della citata legge.
2. Al riguardo si rappresenta che, sulla base delle argomentazioni meglio esplicitate nella scheda annessa, questo Stato Maggiore ritiene che le citate disposizioni (in particolare quelle di cui ai commi 519 e 526) siano applicabili unicamente al personale militare dei Corpi di polizia ed ordinamento militare (CC e GdF) e non già a quello di Esercito, Marina ed Aeronautica. Si evidenzia, inoltre, che ogni diversa interpretazione - considerate l'entità dei potenziali beneficiari e l'indeterminatezza delle esatte modalità di attuazione delle norme in questione - scardinerebbe il sistema di reclutamento vigente nelle Forze armate e si porrebbe in netta controtendenza con il duplice ed arduo obiettivo di contenimento degli arruolamenti e di svecchiamento dei ruoli interessati dal processo di professionalizzazione in atto.
3. In attesa di un cortese cenno di riscontro, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento e collaborazione, si rappresenta l'estrema urgenza di fornire precise indicazioni applicative alla competente Direzione Generale che, nel caso di un'eventuale diverso orientamento interpretativo, dovrà provvedere al trattenimento in servizio del personale militare interessato ed in particolare di quello la cui ferma scadrà intorno alla metà del mese in corso

d'ordine

IL CAPO REPARTO

Amm. Div. Alessandro PICCHIO

Handwritten signature

**L. 296/2006 (FINANZIARIA 2007) - INAPPLICABILITA' ALLE FORZE ARMATE DELLE NORME RELATIVA ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO TEMPORANEO**

1. Nella "legge finanziaria 2007" sono presenti diverse disposizioni relative alla "stabilizzazione" del personale in servizio a tempo determinato. In particolare, per quanto di interesse della Difesa.
  - > il **comma 519** prevede, limitatamente al 2007, la **stabilizzazione obbligatoria a domanda** (cioè transito/assunzione a tempo indeterminato) del "personale non dirigenziale che si trovi in una delle seguenti condizioni e che ne faccia istanza:
    - si trovi in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;
    - abbia conseguito tale requisito anche successivamente, in virtù di "contratti" stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006
    - sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge (1/1/2007)

La copertura finanziaria è assicurata mediante una riserva del 20% dello specifico "fondo" costituito dalla l. 311/04 (finanziaria 2005) per le "assunzioni in deroga al blocco del turn over nel triennio 2005-2007;

  - > lo stesso **comma 519** prevede inoltre il **trattenimento obbligatorio** ("continuano ad avvalersi"), "nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione", del personale in servizio al 31/12/2006 ed avente i requisiti summenzionati, con priorità per gli "Ufficiali ausiliari in ferma prefissata" (UAFP) istituiti dall'art. 23 co. 1 del dlgs 215/01. Le risorse finanziarie per tale trattenimento, non essendo specificamente indicate, sembra debbano essere ricercate all'interno degli ordinari stanziamenti di bilancio;
  - > il **comma 526** prevede che, in ciascun anno del successivo biennio 2008-2009, le amministrazioni di cui al comma 523 ("le Amministrazioni dello Stato ... ivi compresi i Corpi di polizia ...") "possono" stabilizzare "un contingente di personale non dirigenziale .... In possesso dei requisiti di cui al comma 519 ..... complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente";
  - > i commi da 417 a 420 prevedono, infine:
    - l'istituzione di un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici", per esigenze straordinarie di stabilizzazione ("piani straordinari per l'assunzione ..... di personale già assunto o utilizzato ... non a tempo indeterminato" (co. 417);
    - una dotazione iniziale del citato fondo pari a 5 Mln/€ a decorrere dal 2007, più una serie di eventuali entrate ulteriori, da finanziare con risparmi di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico (co. 420);
    - la determinazione con apposito DPCM dei requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e dei criteri di ripartizione delle suddette risorse tra le Amministrazioni che ne facciano richiesta;
    - il divieto, per le Amministrazioni destinatarie delle risorse del fondo, di procedere ad assunzioni a tempo determinato ("ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario") nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse.
2. Fermo restando che le F.A. ritengono, all'unanimità, estremamente dannoso un meccanismo di stabilizzazione siffatto - in quanto non solo agisce al di fuori di qualsiasi programmazione organica e finanziaria ma risulta anche incoerente con le altre norme che, riducendo le risorse destinate alla professionalizzazione, costringono ad un abnorme ridimensionamento dei reclutamenti già programmati -, le problematiche applicative delle norme in questione discendono essenzialmente dalla terminologia "atecnica" utilizzata dal legislatore e dalla conseguente ambiguità delle disposizioni stesse.

3. Conseguentemente, una corretta interpretazione della norma non può basarsi su una mera analisi letterale delle disposizioni in questione, ma deve necessariamente approfondire i collegamenti logico-sistematici relativi all'intero quadro normativo relativo alla disciplina delle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni. In tale ottica, si ritiene pertanto che le disposizioni relative alla stabilizzazione del personale "a tempo determinato" (commi 519 e 526 in particolare) si applicano solo parzialmente al personale militare, ovverosia solo a quello appartenente a GdF e CC (in quanto "Corpi di polizia"), mentre ne resterebbe del tutto escluso il personale di EI, MM ed AM.

In particolare tale interpretazione si basa essenzialmente sulle seguenti considerazioni:

- il comma 519 finanzia le "stabilizzazioni obbligatorie" con le risorse del "fondo" destinato dalla L. 311/04 alle "assunzioni in deroga al blocco del turn-over", "blocco" (e fondo) da cui sono espressamente escluse le assunzioni connesse alla professionalizzazione delle F.A., come peraltro ribadito anche dal comma 523;
- il già citato comma 526, stabilisce che eventuali stabilizzazioni ulteriori (facoltative) possono essere realizzate nel biennio 2008-2009 dalle "amministrazioni di cui al comma 523", da cui sono chiaramente escluse le Forze armate, non solo per lo specifico riferimento del citato comma 523 ai soli Corpi di polizia ed ai VV.F., ma anche per l'espressa esclusione già menzionata delle assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate;
- l'esclusione delle F.A. dall'obbligo di stabilizzare il personale militare in servizio temporaneo secondo gli automatismi previsti dal cit. comma 519, avrebbe il pregio di risultare non solo in linea con le policy di programmazione delle F.A. - basate sulla normativa vigente (dlgs 215/01; dlgs 490/97; dlgs 196/95; l. 226/04) che prevede già la possibilità di stabilizzazione del personale "in ferma temporanea" attraverso "riserve di posti" nell'ambito delle ordinarie procedure selettive concorsuali - ma anche di essere coerente con le altre disposizioni che riducono le risorse destinate alla professionalizzazione (comma 570);
- nella relazione tecnica (R.T.) del testo dell'AC 1746 (pag. 342 ss.), le norme sulla stabilizzazione sono essenzialmente riferite al c.d. "preariato storico" costituitosi a seguito di "numerosi provvedimenti di proroga", i quali però non hanno mai interessato il personale delle Forze armate; tanto più che lo stesso provvedimento istitutivo della categoria degli Ufficiali Ausiliari (d.lgs 215/01) prevede in via ordinaria che i c.d. "contingenti massimi" del personale di tale categoria da mantenere in servizio siano determinati annualmente dalle leggi di bilancio. Occorre infine rilevare che anche la tabella di pag. 345 della citata R.T. non elenca il personale delle F.A. tra quello a tempo determinato dei vari comparti interessati;
- le "schede di lettura" dell'A.C. 1746-bis elaborato dal Servizio studi della Camera dei deputati, relativamente al testo dell'allora art. 57 (attuale co. 513 ss), riportano testualmente che la disposizione relativa alla stabilizzazione (attuale co. 519) "sembrerebbe riferirsi a tutte le amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui al comma 95 della legge n. 311/2004"; "blocco" dal quale, come già detto, la stessa legge esclude espressamente le F.A., in quanto interessate dal processo di professionalizzazione.

Non bisogna inoltre sottacere che, in caso contrario:

- tra i potenziali destinatari della norma sarebbero inevitabilmente comprese circa 8.400 un. di personale delle F.A.: circa 1.800 Ufficiali Ausiliari (per una spesa di circa 82 Mln/€) e circa 6.700 tra VFB, VFP1 e VFA (per una spesa di oltre 101 Mln/€). A questi potrebbero inoltre aggiungersi anche gli UAFF e VFB/VFP reclutati anteriormente al 29 settembre 2006 e che, se equiparati al personale "a contratto", maturerebbero il requisito dei tre anni di servizio successivamente al 31/12/2006. Inoltre, la genericità della previsione normativa relativa al personale non più in servizio, peraltro, lascerebbe aperta la strada ad ulteriori possibili destinatari, fermo restando che molti dubbi dovrebbero essere sciolti anche in merito alle modalità applicative di dettaglio (transito automatico o tramite concorsi, mantenimento dei requisiti, modalità di immissione in ruolo, ecc.);

## ANNESSO

- si creerebbero aspettative non supportate da adeguate risorse finanziarie, specialmente nell'attuale quadro di "tagli" alle risorse destinate alla professionalizzazione, in quanto per il personale avente diritto alla stabilizzazione già dal 2007 sarebbero disponibili, al massimo, 24 Mln/€ (20% dei 120 Mln/€ previsti "a regime" dal "fondo" di cui in c/p All. I) per tutte le Amministrazioni interessate. Nel 2008-2009, inoltre, ai sensi del comma 526 potrebbe essere stabilizzato un ulteriore contingente di personale, ma nei limiti del 40% della spesa relativa alle cessazioni avvenute l'anno precedente (nel servizio permanente). Ciò, peraltro, risulterebbe incoerente con l'espressa esclusione delle F.A. dal regime limitativo delle assunzioni (comma 523) e contrasterebbe nettamente con il principio dell'"invarianza della spesa" introdotta con la professionalizzazione (l. 226/04), secondo la quale le risorse che si liberano con i congedamenti delle categorie in esubero (U. e Mar.) consentono l'espansione dei ruoli in carenza (Truppa e Sergenti);
- **Persomil**, infine, dovrebbe procedere immediatamente a predisporre il trattenimento in servizio del personale militare che al 31/12/2006 avesse maturato i requisiti previsti e la cui ferma scadesse già nel mese corrente.

Le "stabilizzazioni facoltative" previste dal comma 417, invece, seguendo un meccanismo del tutto distinto, che a prima vista non appare in contrasto con la già richiamata speciale normativa vigente per le F.A., potrebbero anche applicarsi a queste ultime. L'eventuale applicazione di tale disposizione, comunque, non pone al momento problematiche particolari o di immediata azione.

**Oggetto: L. 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) Applicabilità - PRIORITARIAMENTE agli Ufficiali in Ferma Prefissata in servizio al 31 dicembre 2006 - delle norme relative alla "stabilizzazione OBBLIGATORIA del personale in servizio a tempo determinato".**

Questo breve (per ora) appunto ha la presunzione di poter rispondere, con motivazioni giuridiche e di fatto, a quanto scritto nella nota con annesso (che si allega), con la quale il Reparto 1° (Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento dello Stato Maggiore della Difesa di seguito denominato "1°Reparto") chiede all'Ufficio legislativo dello stesso Ministero un alibi al fine di essere legittimato a disattendere l'applicazione di una legge ordinaria dello Stato approvata dal Parlamento Italiano.

Per raggiungere il nostro obiettivo ci avvarremo anche di semplici e noti principi del diritto di seguito riportati:

**P.1. LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI.** Tale criterio risolve le antinomie che possono eventualmente verificarsi tra disposizioni normative successive; dovrà, infatti, preferirsi la norma (di pari rango) posteriore.

**P.2. il principio "LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI",** ex art. 3 della Costituzione,... anche per i Capi di Stato Maggiore!!!

**P.3. La conferma della corretta interpretazione ed applicazione di una legge spetta in via definitiva alla magistratura (nel caso in questione quella amministrativa, TAR ed eventualmente Consiglio di Stato), a cui in tanti sono già pronti a rivolgersi tramite i propri legali.**

**P.4 INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.** Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole e dall'intenzione del legislatore (quest'ultima deducibile anche dai lavori preparatori parlamentari).

Ma cominciamo la trattazione "punto per punto" del testo (con annesso) dello Stato Maggiore Difesa in esame:

- 1. Si richiede l'urgente parere di codesto Ufficio Legislativo in merito all'interpretazione delle norme in tema di "stabilizzazione" del personale in servizio a tempo determinato introdotte dalla legge in oggetto ed in particolare di quelle di cui ai commi 417, 519 e 526 dell'articolo 1 della citata legge.**

Il primo reparto personale SMD, chiede all'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa un parere in merito all'interpretazione delle norme in tema di stabilizzazione (in particolare del **comma 519, art. 1 della Legge Finanziaria**) che a suo avviso sono state "mal scritte"<sup>1</sup> dal legislatore...forse perchè quest'ultimo scrivendo STABILIZZARE non ha voluto intendere, come voluto dagli Stati Maggiore, di mandare a casa i destinatari della legge...ops!?

È fondamentale sottolineare che l'annesso dello Stato Maggiore Difesa è datato 16 gennaio 2007, ma l'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa, con una nota in data 04 gennaio 2007 (che si allega) richiamando l'attenzione sulle disposizioni della Finanziaria di interesse per la Difesa aveva già ricompreso gli Ufficiali in Ferma Prefissata tra i destinatari della stabilizzazione!!!!!! Pertanto non ci sarà giustificazione alcuna qualora l'ufficio legislativo cambierà il proprio orientamento dopo la richiesta del 1° reparto.

---

<sup>1</sup> Lo Stato Maggiore Difesa afferma espressamente (vedasi annesso in allegato) che il Legislatore è stato ambiguo, atecnico e generico. Tutto ciò è palesemente falso; la norma è risultata chiara a tutte le Pubbliche Amministrazioni (che già hanno iniziato la stabilizzazione) e non si vede per quale motivo lo Stato Maggiore Difesa non voglia osservare la legge nonostante sia destinatario di un riferimento specifico e chiaro! **-...prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215...in servizio al 31 dicembre 2006... -**

Lo Stato Maggiore Difesa, quindi, chiede all'Ufficio Legislativo di cui sopra un parere che ha già sostanzialmente ricevuto ma che non vuole accettare; così come non vuole accettare e osservare la Legge!

- 2. Al riguardo si rappresenta che, sulla base delle argomentazioni meglio esplicitate nella scheda annessa, questo Stato Maggiore ritiene che le citate disposizioni (in particolare quelle di cui ai commi 519 e 526) siano applicabili unicamente al personale militare dei Corpi di polizia ad ordinamento militare (CC e GdF) e non già a quello di Esercito, Marina ed Aeronautica. Si evidenzia, inoltre, che ogni diversa interpretazione - considerate l'entità dei potenziali beneficiari e l'indeterminatezza delle esatte modalità di attuazione delle norme in questione - scardinerebbe il sistema di reclutamento vigente nelle forze armate e si porrebbe in netta controtendenza con il duplice ed arduo obiettivo di contenimento degli arruolamenti e di svecchiamento dei ruoli interessati dal processo di professionalizzazione in atto.**

Dopo la richiesta di parere, il 1° Reparto provvede a “suggerire” un'interpretazione all'Ufficio Legislativo considerando forse quest'ultimo incapace di interpretare la legge in autonomia ed imparzialità, probabilmente l'intenzione è quella di imporre la propria “fantasiosa” interpretazione. La chiave di lettura dello Stato Maggiore Difesa è, infatti, quella di considerare applicabili le disposizioni citate solo al personale militare dei Corpi di Polizia<sup>2</sup> ad ordinamento militare, cosa che nella legge non è affatto scritta!

Se il legislatore avesse voluto intendere ciò lo avrebbe espressamente indicato lasciando immutato il precedente articolo 57 (del disegno di legge finanziaria 2007) che citava solo gli Ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri e non il personale di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (oggi citato nell'attuale comma 519 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 approvata definitivamente dai due rami del Parlamento) che comprende, invece, gli Ufficiali in ferma prefissata di CIASCUNA Forza Armata.

E' sottolineata, **ERRONEAMENTE**, l'indeterminatezza delle modalità di attuazione delle norme in questione. Infatti il comma 519 stabilisce con precisione i destinatari (gli Ufficiali in ferma prefissata delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2006), e le modalità, introducendo anche la distinzione fra chi può presentare domanda (personale in servizio) e chi istanza (personale in congedo).

L'entità dei potenziali beneficiari<sup>3</sup>, si sottolinea, scardinerebbe il sistema di reclutamento vigente delle F.A., evento che non si verificherà! In quanto i destinatari della stabilizzazione potrebbero essere immessi nel ruolo esaurimento che tra gli anni '80 e '90 ha tanto soddisfatto l'istituzione<sup>4</sup> come emerge dai verbali delle sedute dei lavori preparatori della commissione difesa.

- 3 In attesa di un cortese cenno di riscontro, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento e collaborazione, si rappresenta l'estrema urgenza di fornire precise indicazioni applicative alla competente Direzione Generale che, nel caso di un'eventuale diverso orientamento interpretativo, dovrà provvedere al trattenimento in servizio del personale militare interessato ed in particolare di quello la cui ferma scadrà intorno alla metà del mese in corso.**

Qui si sottolinea l'estrema urgenza di aver riscontro alla richiesta, pena il trattenimento in servizio del personale militare interessato; soluzione che “*a non saper né leggere né scrivere*” ci sembra atto per lo meno doveroso e necessario per affrontare un problema così importante come

---

<sup>2</sup> Tra l'altro, gli Ufficiali in Ferma Prefissata delle Capitanerie di Porto costituiscono un Corpo di Polizia Giudiziaria alle dipendenze anche del Ministero dei Trasporti che ne stabilisce le unità da mantenere in servizio per i compiti istituzionali da assolvere; vedasi lo Stato di previsione del Ministero dei Trasporti per l'anno 2007 e disposizioni relative.

<sup>3</sup> Un numero comunque esiguo, a fronte dei circa 350.000 precari della P.A. !

<sup>4</sup> Vedasi, ad esempio, resoconto – Camera dei Deputati – seduta del 6 luglio 2006.

quello di un posto di lavoro stabile per decine di Ufficiali, molti dei quali con famiglia e figli a carico.

Sembra quasi che i signori Ammiragli e Generali si ritengano intoccabili e detentori di un potere superiore a quello dei rappresentanti dei cittadini!!!

Ma giungiamo ad analizzare con metodo analitico il “meraviglioso” annesso alla presente richiesta:

**I. Nella "legge finanziaria 2007" sono presenti diverse disposizioni relative alla "stabilizzazione" del personale in servizio a tempo determinato. In particolare, per quanto di interesse della Difesa**

- **il comma 519 prevede, limitatamente al 2007, la stabilizzazione obbligatoria a domanda (cioè transito/assunzione a tempo indeterminato) del "personale non dirigenziale che si trovi in una delle seguenti condizioni e che ne faccia istanza:**
  - **si trovi in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;**
  - **abbia conseguito tale requisito anche successivamente, in virtù di "contratti " stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006**
  - **o sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge (1/1/2007);**

La stabilizzazione obbligatoria non è limitata (come erroneamente dice lo Stato maggiore della Difesa) al 2007 ma al contrario il comma 519 afferma che “*per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo di cui alla legge 311/04 è destinata alla stabilizzazione...*” fondo che, per di più, nei due anni successivi (2008-09) sarà incrementato<sup>5</sup>.

Il comma 519 individua le tre tipologie di destinatari della stabilizzazione:

- chi si trova in servizio al 31/12/06 da almeno tre anni anche non continuativi;
- chi conseguirà (“non ha conseguito domani”!!!) il requisito dei 36 mesi di servizio;
- o sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge (1/1/2007);

**La copertura finanziaria è assicurata mediante una riserva del 20% dello specifico “fondo” costituito dalla l. 311/04 finanziaria 2005) per le “assunzioni in deroga al blocco del turn-over” nel triennio 2005-2007;**

- **lo stesso comma 519 prevede inoltre il trattenimento obbligatorio (“continuano ad avvalersi” e “nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione”), del personale in servizio al 31/12/2006 ed avente i requisiti summenzionati, con priorità per gli “Ufficiali ausiliari in ferma prefissata” (UAFP) istituiti dall’art. 23 co, I del dlgs 215/01. Le risorse finanziarie per tale trattenimento, non essendo specificamente indicate, sembra debbano essere ricercate all'interno degli ordinari stanziamenti di bilancio;**

Le risorse finanziarie per il trattenimento in servizio, non essendo specificamente indicate, potrebbero non essere ricercate all'interno degli ordinari stanziamenti di bilancio se le procedure di stabilizzazione fossero fatte tanto rapidamente quanto rapidamente si vorrebbe chiudere la questione con esito negativo.

Soluzione costruttiva per reperire i fondi necessari sarebbe quella di bloccare i nuovi concorsi (ad es. 8°AUIFP<sup>6</sup> della Marina Militare) per il reclutamento di personale precario a tempo determinato dirottando tali fondi, qualora veramente non si volessero trovare altrove, per il mantenimento in servizio del personale avente diritto “*nella more delle procedure di stabilizzazione*”.

<sup>5</sup> Vedasi comma 96, art. 1, Legge 311 del 2004.

<sup>6</sup> TALE CONCORSO **DEVE**, ESSERE IMMEDIATAMENTE REVOCATO, AL FINE DI NON DISSIPARE DENARO PUBBLICO NELL' ASSUNZIONE DI ULTERIORI PRECARI IL CUI 95% RIMARRA' TALE E SARA' "RISPEDITO" A CASA DOPO 30 MESI DI SERVIZIO! GLI STESSI UFFICIALI SUPERIORI QUOTIDIANAMENTE SI RIFERISCONO A TALI CONCORSI DENOMINANDOLI "CONCORSI-BEFFA"!!



- **il comma 526 prevede che, in ciascun anno del successivo biennio 2008-2009, le amministrazioni di cui al comma 523 ("le Amministrazioni dello Stato... ivi compresi i Corpi di polizia... ") "possono" stabilizzare "un contingente di personale non dirigenziale... in possesso dei requisiti di cui al comma 519..... complessivamente corrispondente a una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente";**
- **commi da 417 a 420 prevedono, infine:**
  - **l'istituzione di un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici", per esigenze straordinarie di stabilizzazione ("piani straordinari per l'assunzione di personale già assunto o utilizzato non a tempo indeterminato" (co. 417);**

**Il fondo di cui al comma 417 viene in soccorso per le procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici per finalizzare tale procedimento facendo venir meno i timori, precedentemente sollevati, di mancanza di fondi.**

- **una dotazione iniziale del citato fondo pari a 5 Mln/€ a decorrere dal 2007, più una serie di eventuali entrate ulteriori, da finanziare con risparmi di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico (co. 420);**
- **la determinazione con apposito DPCM dei requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e dei criteri di ripartizione delle suddette risorse tra le amministrazioni che ne facciano richiesta;**
- **il divieto, per le Amministrazioni destinatarie delle risorse del fondo, di procedere ad assunzioni a tempo determinato ("ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario ") nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse.**

**Il divieto per le amministrazioni di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato per i 5 anni successivi è auspicato da tutti coloro che non vogliono “veder buttati fuori” quelli che già ci sono per far posto ad altri che a loro volta subiranno lo stesso trattamento!**

- 2 Fermo restando che le F.A. ritengono, all'unanimità, estremamente dannoso un meccanismo di stabilizzazione siffatto - in quanto non solo agisce al di fuori di qualsiasi programmazione organica e finanziaria ma risulta anche incoerente con le altre norme che, riducendo le risorse destinate alla professionalizzazione, costringono ad un abnorme ridimensionamento dei reclutamenti già programmati -, le problematiche applicative delle norme in questione discendono essenzialmente dalla terminologia "atecnica" utilizzata dal legislatore e dalla conseguente ambiguità delle disposizioni stesse.**

**Unanimità nella lingua italiana indica il 100% del totale, mentre è noto che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (il quale ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore i suoi uomini e di possedere un vero e forte spirito di Corpo!!) si sia già dissociato dall'orientamento dello SMD, scegliendo di seguire la propria strada della stabilizzazione di TUTTI gli Ufficiali in Ferma Prefissata, già trattenuti (con un decreto legge<sup>7</sup> ad hoc) in servizio fino al 31/12/06 al fine di maturare i requisiti previsti dal comma 519 e dando la possibilità a tutti gli UFP, che ancora non abbiano maturato il requisito dei 36 mesi di servizio, di poterlo conseguire in virtù di ferme semestrali che coinvolgono tutte le unità.**

**I reclutamenti programmati, proprio perché tali, non sono associati al nome e cognome di alcuna persona (almeno in teoria!!!) e quindi un loro “ridimensionamento” non danneggerebbe nessuno in particolare, come invece accadrebbe se si decidesse di non procedere alla stabilizzazione di un**

---

<sup>7</sup> Decreto legge 27 settembre 2006 n. 260 convertito in Legge 280/2006 (Sostanzialmente nessun UFP dell'Arma dei Carabinieri è stato mai congedato e tutti quanti saranno, gradualmente, stabilizzati).



insieme di persone di cui si potrebbero già fornire le complete generalità, persone che hanno moglie e figli, che hanno un titolo di studio medio-alto, esperienze professionali pregresse, vari titoli, nonché la professionalità acquisita in tre anni (e più) di permanenza nelle FF.AA. in qualità di Ufficiali Ausiliari.

La terminologia del legislatore è stata tecnicamente ineccepibile<sup>8</sup>; è, invece, il 1° reparto dello Stato Maggiore Difesa a dare un'interpretazione "atecnica" ed "abnorme" al significato semantico delle parole utilizzate dal legislatore.

In realtà non si è dinanzi ad una errata interpretazione restrittiva bensì ad una omessa lettura di una disposizione di legge!!

- 3. Conseguentemente, una corretta interpretazione della norma non può basarsi su una mera analisi letterale delle disposizioni in questione, ma deve necessariamente approfondire i collegamenti logico-sistematici relativi all'intero quadro normativo relativo alla disciplina delle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni. In tale ottica, si ritiene pertanto che le disposizioni relative alla stabilizzazione del personale "a tempo determinato" (commi 519 e 526 in particolare) si applicano solo parzialmente al personale militare, ovverosia solo a quello appartenente a GdF e CC (in quanto "Corpi di polizia"), mentre ne resterebbe del tutto escluso il personale di EI, MM ed AM.**

Una corretta interpretazione normativa cerca di comprendere la ratio e la volontà del legislatore che in questo caso è quella di porre fine ad una norma iniqua e di eliminare definitivamente una triste sacca di precariato che riguarda migliaia di giovani, giovani che ormai non lo sono più (non si tratta del diciottenne-ventunenne, ma del trentenne-quarantenne, spesso laureato, con moglie e figli a carico).

L'interpretazione secondo la quale i commi 519 e 526 si applicano solo al personale militare appartenente ai CC e GdF (*per la cronaca la Guardia di Finanza non ha mai bandito concorsi per reclutamento di UFP!!*) escludendo il personale di E.I., M.M., A.M. risulta del tutto infondata.

**In particolare tale interpretazione si basa essenzialmente sulle seguenti considerazioni:**

- **il comma 519 finanzia le "stabilizzazioni obbligatorie" con le risorse del "fondo" destinato dalla L. 311/04 alle "assunzioni in deroga al blocco del turn-over", "blocco" (e fondo) da cui sono espressamente escluse le assunzioni connesse alla professionalizzazione delle F.A., come peraltro ribadito anche dal comma 523;**

**Il comma 519, proprio perché il fondo L.311/04 era destinato alle "assunzioni in deroga al blocco del turn-over", specifica inequivocabilmente che a tale fondo si può anche attingere per li Ufficiali in Ferma Prefissata di ciascuna forza armata!**

- **il già citato comma 526, stabilisce che eventuali stabilizzazioni ulteriori (facoltative) possono essere realizzate nel biennio 2008-2009 dalle "amministrazioni di cui al comma 523", da cui sono chiaramente escluse le Forze armate, non solo per lo specifico riferimento del citato comma 523 ai soli Corpi di polizia ed ai VV.F, ma anche per l'espressa esclusione già menzionata delle assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate;**
- **l'esclusione delle F.A dall'obbligo di stabilizzare il personale militare in servizio temporaneo secondo gli automatismi previsti dal cit. comma 519, avrebbe il pregio di risultare non solo In linea con le policy di programmazione delle F.A. - basate sulla normativa vigente (dlgs 215/01; dlgs 490/97; dlgs 196/95; l. 226/04) che prevede già la**

---

<sup>8</sup> Le Forze Armate sono l'unica Pubblica Amministrazione i cui destinatari della stabilizzazione sono indicati tassativamente!!!...Probabilmente il legislatore aveva preventivamente intuito che "non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!"

**possibilità di stabilizzazione del personale "in ferma temporanea" attraverso "riserve di posti" nell'ambito delle ordinarie procedure selettive concorsuali - ma anche di essere coerente con le altre disposizioni che riducono le risorse destinate alla professionalizzazione (comma 570);**

**E' "ridicolo" che si possa pensare di stabilizzare i precari attraverso le riserve di posti nell'ambito della normativa in vigore, in quanto i posti messi a concorso annualmente sono pari a poche unità e per di più su profili tecnici specifici. (medici, ingegneri, 3-4 ogni 2-3 anni, forse!!!).**

- **nella relazione tecnica (R.T.) del testo dell'AC 1746 (pag. 342 ss.), le norme sulla stabilizzazione sono essenzialmente riferite al c.d, "preariato storico" costituitosi a seguito di "numerosi provvedimenti di proroga", i quali però non hanno mai interessato il personale delle Forze armate; tanto più che lo stesso provvedimento istitutivo della categoria degli Ufficiali Ausiliari (d.lgs 215/01) prevede in via ordinaria che i c.d. "contingenti massimi" del personale di tale categoria da mantenere in servizio siano determinati annualmente dalle leggi di bilancio. Occorre infine rilevare che anche la tabella di pag. 345 della citata R.T. non elenca il personale delle F.A. tra quello a tempo determinato dei vari comparti interessati;**

**Nella relazione tecnica (R.T.) del testo dell'AC 1746 (pag. 342 ss.) ci si riferisce al "preariato storico" che ha dato il via alla formulazione del noto comma sulla stabilizzazione, ma se nella versione definitiva della legge sono stati coinvolti anche i precari delle FF.AA., per di più con la specifica "prioritariamente", significa che si è voluto anche (e soprattutto) per loro affrontare e risolvere tale problematica.**

**I contingenti massimi degli Ufficiali Ausiliari determinati annualmente dalle leggi di bilancio, potrebbero essere completati trattenendo gli Ufficiali attualmente in servizio e bloccando contemporaneamente le procedure già in atto<sup>9</sup> per l'assunzione di nuovi lavoratori precari.**

**Se, al contrario, la volontà degli Stati Maggiori è opposta e cioè quella di continuare nella logica attuale, non si capisce il perché non siano stati riproposti i bandi di rafferma annuali per gli ultimi corsi UFP!?. Si vuole forse eludere la norma antipreariato togliendo la possibilità a tutti quelli in servizio al 31/12/06 di raggiungere i 36 mesi di servizio, come accaduto per gli UFP della Benemerita ??**

- **le "schede di lettura" dell'A.C. 1746-bis elaborato dal Servizio studi della Camera dei deputati, relativamente al testo dell'allora art. 57 (attuale co. 513 ss ), riportano testualmente che la disposizione relativa alla stabilizzazione (attuale co. 519) "sembrerebbe riferirsi a tutte le amministrazioni sottoposte al blocco del turn-over di cui al comma 95 della legge n.311/2004"; "blocco" dal quale, come già detto, la stessa legge esclude espressamente le F.A, in quanto interessate dal processo di professionalizzazione.**

**Non bisogna inoltre sottacere che, in caso contrario:**

- **tra i potenziali destinatari della norma sarebbero inevitabilmente comprese circa 8.400 un. di personale delle F.A.: circa 1.800 Ufficiali Ausiliari (per una spesa di circa 82Mln/€ e circa 6.700 tra VFB, VFP1 e VFA (per una spesa di oltre 101 Mln/€). A questi potrebbero inoltre aggiungersi anche gli UAFP e VFB/VFP**

---

<sup>9</sup> Vedasi, il sopra citato bando di concorso per l'8° corso A.U.F.P. della Marina Militare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> serie speciale n. 89 del 21/11/2006. Le prove selettive di tale concorso sono state volutamente accelerate!!! Inizieranno il 05 febbraio 2007!!! La Marina vuole correre ed eludere e violare leggi ed indirizzi politici!!! MA SIAMO CERTI DI VIVERE IN UNO STATO DEMOCRATICO E NON NEL REGIME DEI COLONELLI!!! ABBIAMO FIDUCIA NELL'INTERVENTO DELLA VOLONTA' SUPERIORE DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO (COMMISSIONI DIFESA IN SPECIAL MODO)!!

reclutati anteriormente al 29 settembre 2006 e che, se equiparati al personale "a contratto", maturerebbero il requisito dei tre anni di servizio successivamente al 31/12/2006. Inoltre, la genericità della previsione normativa relativa al personale non più in servizio, peraltro, lascerebbe aperta la strada ad ulteriori possibili destinatari, fermo restando che molti dubbi dovrebbero essere sciolti anche in merito alle modalità applicative di dettaglio (transito automatico o tramite concorsi, mantenimento dei requisiti, modalità di immissione in ruolo, ecc.);

Non bisogna, invece, sottacere che i potenziali destinatari della norma sono gli Ufficiali in Ferma Prefissata e non anche il personale VFB, VFP1 e VFA in quanto le legge riguarda, per le FFAA, il personale istituito col decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

In merito al personale non più in servizio avente i requisiti (servizio triennale anche non continuativo nel medesimo *status* giuridico di Ufficiale ausiliario) la legge già disciplina la possibilità di presentare istanza e non domanda; istanza da prendersi in considerazione dopo aver soddisfatto tutte le domande (in presenza di fondi ancora disponibili).

I dubbi sollevati in merito alle modalità di applicazione non sussistono, in quanto procedure concorsuali, come specifica già lo stesso comma 519, non sono previste per chi è già stato selezionato mediante procedure selettive (non si capisce il dubbio da dove nasca).

Il mantenimento dei requisiti di condotta morale è già garantito dalla norme del Regolamento di Disciplina Militare, quelli fisici sono regolarmente monitorati con le visite per l'avanzamento di grado che solo in casi di patologie gravissime prevedono il congelamento.

Le modalità di immissione in ruolo potrebbero essere le stesse che saranno applicate dall'Arma dei Carabinieri per il transito dei loro UFP nel servizio permanente.

- si creerebbero aspettative non sopportate da adeguate risorse finanziarie, specialmente nell'attuale quadro di "tagli" alle risorse destinate alla professionalizzazione, in quanto per il personale avente diritto alla stabilizzazione già dal 2007 sarebbero disponibili, al massimo, 24 Mln/€ (20% dei 120 Mln/€ previsti "a regime" dal "fondo" di cui in c/p All. I) per tutte le Amministrazioni interessate. Nel 2008-2009, inoltre, ai sensi del comma 526 potrebbe essere stabilizzato un ulteriore contingente di personale, ma nei limiti del 40% della spesa relativa alle cessazioni avvenute l'anno precedente (nel servizio permanente). Ciò, peraltro, risulterebbe incoerente con l'espressa esclusione delle F.A dal regime limitativo delle assunzioni (comma 523) e contrasterebbe nettamente con il principio dell'"invarianza della spesa" introdotta con la professionalizzazione (l. 226/04), secondo la quale le risorse che si liberano con i congedamenti delle categorie in esubero (U. e Mar.), consentono l'espansione dei ruoli in carenza (Truppa e Sergenti);

Le risorse finanziarie ritenute insufficienti (*ritenute tali dallo stato Maggiore Difesa ma non dal Parlamento!*) per stabilizzare tutti gli aventi diritto non può costituire la giustificazione per non stabilizzare nessuno!

Ciascun Ufficiale in Ferma Prefissata sarebbe soddisfatto nel vedere altri propri colleghi stabilizzati, attendendo di seguire la stessa sorte, piuttosto che vederli tornare a casa.

Per gli anni 2008-2009 per il fondo (l. 311/04) è previsto un incremento con ulteriori entrate, non è quindi giustificabile il timore della mancanza di fondi.

Il principio dell'invarianza introdotto con la legge 226/04 può essere derogato, se proprio fosse necessario, in virtù della legge Finanziaria 2007 in base al principio di gerarchia cronologica delle leggi.

- Persomil, infine, dovrebbe procedere immediatamente a predisporre il trattenimento in servizio del personale militare che al 31/12/2006 avesse maturato i

**requisiti previsti e la cui ferma scadesse già nel mese corrente.**

Persomil dovrebbe procedere a trattenere in servizio non solo il personale in servizio al 31/12/06 che abbia il requisito dei 36 mesi ma anche tutti quelli che matureranno tale requisito in forza di contratti stipulati in data anteriore al 29/09/06 ed anche il personale che potrebbe maturarlo continuando a ricoprire posti inoccupati da personale a tempo indeterminato al fine di maturare il requisito dei 36 mesi, come si deduce anche da una nota del Ministro Nicolais (*Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione*) che si allega.

**Le "stabilizzazioni facoltative" previste dal comma 417, invece, seguendo un meccanismo del tutto distinto, che a prima vista non appare in contrasto con la già richiamata speciale normativa vigente per le F.A., potrebbero anche applicarsi a queste ultime. L'eventuale applicazione di tale disposizione, comunque, non pone al momento problematiche particolari o di immediata azione.**

Il comma 417 istituisce un fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici finalizzato alla realizzazione di piani per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato; la ratio della disposizione in esame è sempre la medesima (eliminare il lavoro precario nella Pubblica Amministrazione) ma non pone problematiche allo Stato Maggiore Difesa in quanto esso non avrebbe alcuna intenzione di richiedere, in base al comma 418, l'assegnazione delle risorse disponibili del fondo in questione!?!?!?!?!!!!!!!

Lo Stato Maggiore Difesa (SMD) manifesta evidenti (e coscienti) inesattezze (al fine di perorare – con qualsiasi mezzo – la propria causa) anche sul numero delle potenziali unità da stabilizzare;

se, come si dice nell'annesso dello SMD, ai 1800 potenziali UFP destinatari della norma possono aggiungersi gli UFP reclutati anteriormente al 29 settembre 2006 che maturerebbero il requisito dei 36 mesi di servizio (anche non continuativo) successivamente al 31 dicembre 2006 e gli UFP non più in servizio, se ne deduce che la cifra 1800 comprenderebbe solamente gli UFP (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) attualmente in servizio che hanno maturato i requisiti prima del 31 dicembre 2006: in tal caso trattasi, attualmente, di POCHE DECINE PER CORSO!!! 1800 è una cifra errata e artatamente "gonfiata".

Ancor più irrilevante e incomprensibile è la capacità dello SMD di includere, tra i destinatari delle norme in esame, i VFB, VFP1 e VFA (il personale cioè di truppa)! Trattasi davvero di un "virtuosismo acrobatico": lo Stato Maggiore Difesa, cioè, è in grado di escludere dalla stabilizzazione gli unici destinatari espressamente e -prioritariamente- menzionati (gli Ufficiali in Ferma Prefissati di ciascuna Forza Armata ex art. 23 comma 1 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215) ma, nel contempo, riesce a ricomprendere i volontari di truppa che non sono citati<sup>10</sup>! È chiaro, conseguentemente, che lo SMD compie valutazioni politiche e di merito che non gli competono. L'esercizio del potere politico spetta al Governo e al Parlamento!

Il modus operandi dello Stato Maggiore Difesa è, invece, quello di autodeterminare le proprie scelte<sup>11</sup> senza osservare le determinazioni del Parlamento.

<sup>10</sup> E' sufficiente leggere i resoconti e le numerose interrogazioni parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della Legge Finanziaria 2007 per comprendere che ci si riferisce unicamente agli Ufficiali in Ferma Prefissata; la formazione di questi ultimi (la maggior parte dei quali laureati o in procinto di laurearsi) è, infatti, costata all'Amministrazione diversi milioni di euro (dei contribuenti!) che il Governo non ha alcuna intenzione di disperdere!! Anzi il transito degli UFP nel servizio a tempo indeterminato consentirebbe un margine di risparmio da reinvestire, eventualmente, nella qualificazione professionale del personale o nelle tecnologie.

<sup>11</sup> Il timore, in realtà, è che le FF.AA. (soprattutto la Marina Militare) vogliano continuare a detenere il forte potere politico (caratterizzato da nepotismo? Speriamo di no) derivante dalla gestione dei rari concorsi destinati al transito (DI QUALCHE UNITA' ALL'ANNO) in servizio permanente dei numerosi Ufficiali Precari che poi saranno

In qualità di cittadini ci sarebbe da chiedersi: allora chiunque ha la facoltà di violare le norme e di comportarsi come meglio crede?! Ma questa si chiama anarchia!

L'Italia è uno Stato democratico e Sociale con una netta tripartizione dei poteri; l'autorità amministrativa (nella fattispecie lo Stato Maggiore Difesa) deve concretizzare la volontà legislativa che rappresenta la sua fonte di legittimazione, e deve quindi attuare il fine indicato dalla legge (per definizione fine pubblico).

L'atto di assunzione degli Ufficiali in Ferma Prefissata, in servizio al 31 dicembre 2006, è un atto vincolato; la discrezionalità amministrativa nell'adozione di tale atto è pressoché inesistente, è stato infatti l'indirizzo governativo/parlamentare a determinare se e quando adottare l'atto e attraverso quali modalità<sup>12</sup>.

Per quanto sopra, è chiaro che ora il caso è diventato una questione politica (forse successivamente anche giudiziaria).

Il comma 519 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 è la disposizione fondamentale sulla stabilizzazione del personale precario della Pubblica Amministrazione (obbiettivo principale dell'attuale Governo che sta a cuore anche all'attuale Opposizione di Centro Destra); ed è davvero singolare che gli unici lavoratori della Pubblica amministrazione espressamente citati in tale comma<sup>13</sup> siano proprio gli Ufficiali in ferma prefissata di ciascuna Forza Armata preceduti addirittura dalla locuzione **PRIORITARIAMENTE!!!!** Ma, nonostante ciò, lo Stato Maggiore della Difesa ha intenzione di violare, ignorare e disapplicare la legge!!!!

Fatto preoccupante oltretutto pericoloso.

Ci si augura, e ne siamo certi, che il Governo ed i nostri Parlamentari (dopo aver, anche recentemente, messo a disposizione ingenti risorse finanziarie, ad esempio, per la Missione militare in Afghanistan e per aiutare lo Stato libanese)<sup>14</sup> vogliano dedicare la loro attenzione alle centinaia<sup>15</sup> di Ufficiali in Ferma Prefissata<sup>16</sup> in servizio al 31 dicembre 2006 (nel caso di un eventuale congedamento-licenziamento, i militari in argomento troverebbero evidenti difficoltà a reinserirsi nel mondo lavorativo avendo ormai acquisito una precisa professionalità militare ognuno nel settore di competenza) al fine di stabilizzarli e di scongiurare realmente la precarietà pubblica.

Un cittadino che ha fiducia nella politica.

---

**congedati!**

**Gli Ufficiali in Ferma Prefissata costituiscono, per le FF.AA., quella che una volta si chiamava "carne da cannone", merce di scambio ecc...Non è tollerabile!!**

**È necessario stabilizzare chi è in servizio! "Chiudere" (nell'ottica appunto della professionalizzazione) quest'ultima valvola di precariato pubblico e dedicarsi alle normali assunzioni attraverso le Accademie Militari o attraverso i concorsi a nomina diretta (per laureati).**

<sup>12</sup> Assunzione, a domanda, a tempo indeterminato.

<sup>13</sup> "... , e **prioritariamente** del personale di cui all'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 in servizio al **31 dicembre 2006...**"

<sup>14</sup> Scelte da condividere per i fini umanitari e politici che si prefiggono.

<sup>15</sup> Non migliaia o milioni.

<sup>16</sup> C'è da aggiungere, altresì, che molti di essi conseguono il requisito del triennio di servizio in virtù non di un solo concorso con procedura selettiva bensì grazie a due o tre concorsi selettivi (con relativi e successivi corsi presso le Accademie e esami finali), in quanto tale personale ha prestato servizio anche come Ufficiale di Complemento delle FF.AA. A tal proposito si rammenta che, ex art.24 decreto legislativo 215/2001, agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746-bis-B

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*previ stralci, il 19 novembre 2006 (v. stampato Senato n. 1183)*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 15 dicembre 2006*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOA SCHIOPPA)**

---

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 17 dicembre 2006*

---

212. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive

decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

517. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

518. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive



modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

213. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 212, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

214. Le modalità di assunzione di cui al comma 212 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 212, fermo restando il relativo onere a carico

modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. **Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.** Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico



# Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8 / 377

Allegati .....

Roma, 4 GEN 2007

**OGGETTO:** Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (FINANZIARIA 2007) pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.

- ) STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
SECRETARIATO GENERALE DELLA  
DIFESA E D.N.A. 00100 ROMA
- ) STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 00100 ROMA
- ) STATO MAGGIORE DELLA MARINA 00100 ROMA
- ) STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 00100 ROMA
- ) COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI 00100 ROMA

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni di più diretto interesse della Difesa introdotte dall'articolo unico della legge in oggetto, che qui di seguito vengono riepilogate per settori d'intervento:

**ORDINAMENTO e PERSONALE**

- co. 404-416, razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi per il funzionamento dei Ministeri, previa adozione di regolamento - da proporre entro due mesi alla P.C.M., per la successiva emanazione entro il 30 aprile 2007 - volto tra l'altro a disciplinare:
  - riorganizzazione e riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale di almeno, rispettivamente, il 10% e il 5% (co. 404, let. a);
  - riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (co. 404, let. d);
  - riduzione delle dotazioni organiche, in modo che l'entità del personale per il 'supporto' non ecceda il 15% delle risorse umane complessive, e processi che ne consenta una contrazione non inferiore all'8% annuo (co. 404, let. f).
- Il co. 408, in particolare, dispone la riallocazione delle risorse umane eccedenti il suddetto 15%, da dedicare al 'supporto', e ne prevede l'applicazione anche alle Forze armate.



# Ministero della Difesa

## UFFICIO LEGISLATIVO

- co. 446 e 447, per l'erogazione degli stipendi, tutte le Amministrazioni dello Stato si avvalgono, secondo apposite convenzioni, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze e del sistema degli 'ordini collettivi' di pagamento. Sono escluse le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, che assicurano, tuttavia, l'invio al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dei dati mensili relativi ai pagamenti effettuati, attraverso protocolli di colloquio informatico;
- assunzioni di personale:
  - co. 513, per l'anno 2007 le assunzioni nelle Forze di polizia, a valere sullo specifico fondo previsto dalla Finanziaria 2005, sono autorizzate nel limite complessivo di 2.000 unità (di cui 1.316 tratte dagli ausiliari della Polizia di Stato);
  - co. 514, assunzione di 600 Vigili del fuoco;
  - co. 515 e 516, assunzioni di personale nell'Arma CC e nella G. di F. nei limiti, per ciascuna Forza, di 5 mln. di euro per il 2007 (circa 160 unità) e di 10 mln. di euro dal 2008 (circa 320 unità);
  - co. 519, nel ambito di disposizioni sul precariato, proroga della ferma prefissata degli ufficiali ausiliari aventi i richiesti requisiti, nelle more delle procedure di stabilizzazione;
  - co. 522, assunzione di 166 agenti del Corpo forestale, vincitori di apposito concorso;
  - co. 523, 'turn over' del personale della P.A. non superiore ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni dell'anno precedente (non si applica alla 'professionalizzazione' delle FF.AA.);
  - co. 525, assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria di 500 unità, tratte dagli agenti ausiliari anche in congedo;
  - co. 571 - 574, potenziamento dell'organico, in soprannumero, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (60 unità) e del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (20 unità);
- co. 549, incremento delle risorse per il biennio 2006-2007 al fine di corrispondere miglioramenti retributivi al personale della P.A. (per le Forze armate e di polizia: 304 mln. per il 2007 e 805 mln. dal 2008). Inoltre, per il trattamento accessorio delle stesse Forze, ulteriori 40 mln. per il 2007 e 80 mln. dal 2008;
- co. 555, ripristino delle disposizioni in materia di spese di cura, con esclusione di quelle termali ed idropiniche, per ferite lesioni riportate dal personale delle Forze armate e di polizia in attività operative, addestrative e d'istituto;
- co. 570, entità delle risorse per la professionalizzazione delle FF.AA. ridotta del 15% (circa -120 mln. annui);
- automatismi retributivi:
  - co. 576, per il biennio 2007-2008, riduzione al 70% dell'importo di adeguamento automatico annuale delle competenze dei pubblici dipendenti non contrattualizzati,



# Ministero della Difesa

## UFFICIO LEGISLATIVO

- aventi retribuzioni superiori a 53.000 euro (interessa anche i trattamenti dirigenziali militari);
- co. 577, criteri di determinazione dei trattamenti riservati a talune figure apicali;
  - co. 897, abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione di COMMIDIFE e DIFESERVIZI, nonché ripristino di COMMISERVIZI;
  - co. 902, autorizzazione della spesa di 10 mln., nell'anno 2007, per interventi sanitari connessi a infermità letali o invalidità contratte dal personale, nonché per il relativo monitoraggio in relazione all'impiego in missioni internazionali e in poligoni di tiro. Tali interventi sono estesi alle popolazioni abitanti nelle stesse aree d'intervento;
  - co. 1043, riorganizzazione dell'INSEAN;
  - benefici ed onorificenze:
    - co. 1270, estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo a quelle del disastro aereo di Ustica e dell'episodio della cosiddetta 'banda della Uno bianca';
    - co. 1271 - 1275, riconoscimenti in favore dei deportati ed internati nei lager nazisti.

### BILANCIO:

- contenimento della spesa:
  - co. 507, accantonamento di quote delle dotazioni delle U.P.B., che vengono rese indisponibili in maniera lineare;
  - co. 509, riduzioni lineari delle dotazioni della Tabella C;
- co. 885, rifinanziamento quindicennale del programma EFA (competenza di bilancio del Ministero dello sviluppo economico): 50 mln. per il 2007, 40 mln. per il 2008 e 30 mln. per il 2009;
- istituzione di fondi per la Difesa:
  - co. 896, fondo per esigenze di 'investimento', con una dotazione di 1.700 mln. per il 2007, 1.550 per il 2008 e 1.200 mln. per il 2009;
  - co. 898, fondo in conto capitale di 25 mln. nell'anno 2007, per la bonifica di aree militari;
  - co. 899, fondo in conto capitale di 20 mln. nell'anno 2007, per la ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari;
  - co. 900, fondo in conto capitale di 5 mln. nell'anno 2007, per 'ammodernamento' di mezzi dell'Arma CC;
  - co. 1238, fondo in conto spese di 'funzionamento' con dotazione di 350 mln. per l'anno 2007 e 450 mln. per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
  - co. 1240, fondo di 1.000 mln. di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle missioni fuori area;
  - co. 1330, fondo per esigenze di 'funzionamento' dell'Arma CC, con una dotazione di 29 mln. per il 2007;



# Ministero della Difesa

## UFFICIO LEGISLATIVO

- co. 901, riduzione lineare, per un importo di 50 mln. di euro, delle dotazioni di U.P.B. relative agli investimenti fissi lordi della Difesa;
- co. 1042, assegnazione di 1 mln. in favore dell'INSEAN, con onere a carico del bilancio del Ministero dei trasporti;
- co. 1239, autorizzata la spesa di 20 mln. nel 2007 per un programma alloggiativo in favore del personale volontario;
- co. 1241, proroga al 31 gennaio 2007 delle autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali (nelle more dell'adozione del periodico decreto-legge);
- co. 1352 - 1361 (Fondi speciali, tabelle e allegati):
  - Tabella A (fondi preordinati per interventi legislativi): iscritti 5.000 euro per l'anno 2008 e 3.000 euro per l'anno 2009;
  - Tabella C:  
previsti, in particolare, stanziamenti finalizzati a:
    - .. concessione di contributi ad enti ed associazioni vigilati: 0,778 mln. per il 2007; 0,768 mln. per il 2008; 0,783 mln. per il 2009;
    - .. funzionamento Agenzia industrie difesa: 12,933 mln. per il 2007; 12,763 per il 2008; 13,026 mln. per il 2009;
    - .. concessione di contributi all'INSEAN: 3,889 mln. per il 2007; 3,838 mln. per il 2008; 3,917 mln. per il 2009;
  - Tabella F:  
programma FREMM (competenza di bilancio del Ministero dello sviluppo economico), secondo limiti d'impegno quindicennali di 60 mln. dal 2007, 135 mln. dal 2008 e dal 2009.

### IMMOBILI:

- co. 216, deroga per i beni dati in uso a terzi dalla Difesa, a fini istituzionali, dal divieto di dismissioni temporanee di immobili statali ovvero di passaggio alla disponibilità definitiva dell'Agenzia del demanio di quelli che si trovino già in tale stato.
- co. 262, possibilità di utilizzare l'istituto della permuta per le esigenze infrastrutturali delle Forze armate, attraverso procedure dell'Agenzia del demanio d'intesa con la Difesa;
- co. 263 e 264, individuazione di immobili dismissibili, per un valore di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (1.000 a semestre), già in uso alla Difesa e da consegnare all'Agenzia del demanio per la valorizzazione.

IL CAPO UFFICIO  
(Gen. E. CC. III<sup>a</sup> DEL SETTE)

## La XI Commissione approva la risoluzione Cordoni n. 7-00058.

### 7-00058 Cordoni ed altri: Precariato nelle pubbliche amministrazioni.

(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione).

Mercoledì 8 novembre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - **Interviene il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais.**

La Commissione prosegue la discussione rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2006.

Il ministro Luigi NICOLAIS evidenzia che, come ha già avuto modo di affermare nel corso dell'audizione del 2 agosto scorso, il Governo segue con molta attenzione il tema del precariato che, assieme a quello del ringiovanimento del comparto della pubblica amministrazione, rappresenta una priorità della sua azione. Infatti, il fenomeno in questione, su cui condivide l'analisi dell'onorevole Cordoni, ha raggiunto dimensioni preoccupanti per l'entità ed il protrarsi della sua durata negli anni; elementi, questi, che stravolgono la *ratio* ispiratrice dell'istituto, quale strumento utile per far fronte ad esigenze straordinarie. Sottolinea peraltro che gran parte degli adempimenti richiesti nell'atto in esame sono già oggetto dell'azione del Governo; si è provveduto infatti ad inserire nel disegno di legge finanziaria disposizioni volte ad introdurre un importante processo finalizzato al progressivo riassorbimento delle sacche di precariato presenti nella Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un **piano di stabilizzazione che coinvolge circa 8 mila unità lavorative nel solo settore dell'Amministrazione centrale dello Stato a partire dal 2007** e 150.000 unità di personale del comparto scuola nel prossimo triennio. Immettere forze nuove e qualificate nell'amministrazione significa dare finalmente ai giovani un riconoscimento per gli anni trascorsi - tra mille sacrifici, con grande impegno, senza certezza sul futuro e spesso con retribuzioni mortificanti - al servizio dello Stato e delle sue istituzioni. Non si tratterà ovviamente di un processo ideologico, incontrollato e viziato da furbie e sforamenti della spesa pubblica.

Le condizioni introdotte nella manovra sono chiare: per il 2007, saranno recuperati fondi per un importo pari a 280 milioni al fine di garantire la stabilizzazione di 8000 unità di personale precario. **Il personale interessato alla stabilizzazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, ed essere stato assunto mediante selezione concorsuale o altra selezione prevista da legge.** Qualora le unità in attesa di stabilizzazione fossero state assunte a tempo determinato tramite selezione diversa, si rende necessario l'espletamento di apposite prove selettive.

**Per i precari non in possesso del requisito del triennio è, comunque, prevista (articolo 57, comma 3) la possibilità di continuare a prestare servizio, in attesa che i posti da loro ricoperti vengano occupati da personale assunto a tempo indeterminato.** Per gli anni 2008 e 2009 tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi i Corpi di polizia e quello dei Vigili del fuoco, le agenzie e le agenzie Fiscali, limitatamente al personale non dirigente, possono provvedere a stabilizzare precari che abbiano conseguito 3 anni di anzianità di servizio e l'assunzione a termine tramite selezione concorsuale, nella misura del 40 per cento delle cessazioni di rapporti di lavoro dell'anno precedente, nonché ad assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 20 per cento delle predette cessazioni.

Al fine di completare questo processo di stabilizzazione, egli ha inoltre proposto l'approvazione di un emendamento al disegno di legge finanziaria che ha intenzione di ripresentare nell'ulteriore corso dei lavori parlamentari e su ciò auspica il sostegno dei deputati della Commissione; tale emendamento prevede il riconoscimento del periodo di lavoro già prestato quale titolo valutabile nell'ambito delle procedure selettive necessarie per l'assunzione a tempo determinato. In particolare, la proposta dispone che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive, riservino una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Analogamente, per quanto concerne le specifiche esigenze del personale degli enti di ricerca, in considerazione della specifica valenza strategica del settore nel contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, segnala che il relatore per il disegno di legge finanziaria, su indicazione del Governo, ha presentato un emendamento volto a stabilizzare i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca; si implementano così tali professionalità e si riduce nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contesto europeo ed internazionale. A tal fine, è stato istituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni a decorrere dal 2008.

Per quanto concerne l'impegno contenuto nella risoluzione relativo alla previsione di apposite forme di sostegno per la stabilizzazione del personale degli enti locali e, in particolare, dei piccoli comuni, il Governo sta valutando la predisposizione di un emendamento al disegno di legge finanziaria, volto a ridurre i vincoli di spesa per il personale, previsti per tali enti. Pertanto, ritenendo ampiamente condivisibili gli impegni sollecitati dall'onorevole Cordoni nella risoluzione in esame, il Governo auspica che si possa trovare l'ampia convergenza di tutte le forze politiche sulle soluzioni da dare ad un problema di così ampia portata e di fondamentale rilevanza per il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.

Elena Emma CORDONI (Ulivo) ringrazia il Ministro per il suo intervento, che lascia intravedere interessanti possibilità di miglioramento delle iniziative finalizzate al processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro della pubblica amministrazione, già a partire dal disegno di legge finanziaria in esame, sul cui testo anche la XI Commissione aveva

proposto proprie proposte di modifica nella medesima direzione. Osserva peraltro che, anche nel corso del suo esame da parte della Commissione bilancio, nonostante i limiti imposti dal ristretto tempo a disposizione, le modifiche inserite in tema di patto di stabilità, con riferimento ai tetti di indebitamento, tendono a prevedere più ampi margini di iniziativa, anche in materia di assunzioni di personale, per gli enti locali ed in particolare per i piccoli comuni. Evidenzia peraltro come i percorsi di stabilizzazione debbano comunque prevedere procedure garantiste, a partire da pubbliche e trasparenti selezioni, nel cui ambito è comunque opportuno attribuire opportuni riconoscimenti per le anzianità maturate con contratti di lavoro precario.

Chiede quindi al Ministro chiarimenti in ordine ai percorsi di stabilizzazione per i lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità, per i quali occorre prevedere la proroga delle convenzioni che scadono alla fine dell'anno, tenendo presente che si tratta soprattutto di lavoratori delle regioni meridionali, in cui è più grave l'emergenza occupazionale. Invita altresì il Ministro a fornire delucidazioni in ordine alle procedure di stabilizzazione per i contratti di formazione lavoro, che riguardano personale qualificato che ha superato selezioni pubbliche.



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI****CONCORSO 22 febbraio 2007****Avviso di pubblicazione del decreto di approvazione del bando di stabilizzazione del personale a tempo determinato**

Si informa che nel sito del Ministero per i beni e le attività culturali [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it) è pubblicato il D.D. 10 gennaio 2007, di approvazione del bando di stabilizzazione del personale a tempo determinato del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), unitamente al successivo decreto direttoriale 17 gennaio 2007 di interpretazione dell'art. 4 del bando citato, accompagnato da un prospetto esemplificativo per la compilazione della scheda da allegare alle istanze di stabilizzazione.

Il termine finale di trenta giorni per la presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

- 24.01.2007

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

15:39:27